

***Causa Francesca Orlandi e altri c. Italia – Prima sezione – sentenza 14 dicembre 2017 (ricorsi nn. 26431/12, 26742/12, 44057/12 e 60088/12)***

**Unioni tra coppie dello stesso sesso – Rifiuto di registrazione del matrimonio contratto all'estero- Violazione dell'art. 8 CEDU (diritto alla vita privata e familiare) – Sussiste.**

**Integra la violazione dell'art. 8 CEDU la mancata previsione di un qualsivoglia riconoscimento giuridico per le coppie dello stesso sesso. Nello specifico la Corte ha riscontrato la violazione dell'art. 8 limitatamente al periodo intercorrente tra il rifiuto di registrazione dei matrimoni contratti all'estero e l'introduzione delle unioni civili che garantiscono diritti simili a quelli nascenti dal matrimonio**

**Fatto.** I ricorrenti erano (e sono) coppie omosessuali sposatesi all'estero e poi trasferitesi in Italia, dove avevano chiesto il riconoscimento del loro matrimonio tramite trascrizione. I comuni di residenza dei ricorrenti avevano rigettato le richieste di trascrizione ritenendo che l'ordine pubblico interno ostasse al recepimento degli effetti giuridici prodottisi all'estero in virtù dei matrimoni contratti sulla base delle legislazioni dei paesi di provenienza.

In effetti, mentre alcune coppie avevano ottenuto la trascrizione del matrimonio egualitario, grazie alle direttive impartite da alcuni sindaci ai propri uffici dello stato civile, tuttavia in seguito una circolare del Ministero dell'interno aveva chiarito che la legge italiana esclude tale possibilità. I prefetti competenti, pertanto, avevano cancellato le avvenute trascrizioni.

Una coppia tra quelle ricorrenti, composta da due cittadini italiani, a fronte del rifiuto di trascrizione del matrimonio contratto all'estero, aveva adito gli organi giurisdizionali interni, al fine di ottenere l'ordine giudiziale alla trascrizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000. Il tribunale di Latina, tuttavia, aveva respinto il ricorso.

La decisione del tribunale era stata confermata dalla corte d'appello, sulla scorta della mancanza di un requisito soggettivo fondamentale, ossia la differenza di sesso tra gli sposi.

I ricorrenti avevano quindi presentato ricorso alla Corte di cassazione deducendo che, secondo la legge n. 218 del 1995, l'ordine pubblico richiamato deve essere inteso come ordine pubblico internazionale. La Cassazione era andata di contrario avviso, richiamando la giurisprudenza della Corte di Strasburgo la quale, in un caso analogo, aveva dovuto prendere atto che il matrimonio contratto all'estero da due persone italiane dello stesso sesso, sebbene in sé valido ed efficace, non avrebbe potuto produrre in Italia alcun effetto (vedi la sentenza *Oliari*, n. 168).

Tutti i ricorrenti avevano quindi presentato ricorso alla Corte EDU, lamentando la violazione del parametro dell'art. 8 (diritto alla vita privata e familiare) in combinato disposto con l'art.14 (divieto di discriminazione) e l'art. 12 (diritto al matrimonio).

***Diritto.***

***Sulla violazione dell'art. 8 CEDU (diritto alla vita privata e familiare).***

La Corte di Strasburgo afferma, innanzitutto, che tutti i ricorrenti possono essere considerati vittime, anche quelli il cui matrimonio è stato in un primo tempo trascritto; la trascrizione, poi annullata dai prefetti, non li differenzia da coloro che non l'hanno mai ottenuta.

Allo stesso modo, i giudici respingono l'eccezione governativa sul mancato esaurimento dei rimedi giudiziari interni. All'epoca in cui i ricorrenti avrebbero voluto adire le vie giurisdizionali, l'orientamento consolidato della Cassazione era totalmente sfavorevole, sicché la Corte europea si trova a ribadire il principio per cui sarebbe defatigante e in definitiva inutile esigere dai ricorrenti il ricorso a vie interne che non hanno possibilità di successo.

Da parte sua, il Governo italiano ha dedotto in via difensiva che il rifiuto di trascrizione era motivato dal mancato rispetto di alcune regole nella stipula degli atti matrimoniali. Ha quindi chiesto alla Corte di valutare la legittimità e la validità degli atti di matrimonio in questione, ai fini della ricevibilità dei pertinenti ricorsi.

I ricorrenti hanno contro-dedotto di aver presentato tutta la documentazione necessaria per attestare la validità dei loro matrimoni e che il rifiuto di trascrizione in Italia era basato, viceversa, sul fatto che fossero coppie omosessuali e che l'atto domandato era contrario all'ordine pubblico interno.

La Corte di Strasburgo non ritiene di dover dirimere la diversità di opinione in ordine all'intrinseca validità dei matrimoni, bensì di limitarsi al *petitum* in ordine al rifiuto della trascrizione.

La Corte esamina in via sommaria la portata dell'articolo 12 della Convenzione EDU, che reca "diritto al matrimonio". Pur essendo tale disposizione espressamente riferita all'uomo e alla donna, il Collegio rammenta che le legislazioni nazionali possono ai sensi della medesima disposizione ben estendere l'istituto del matrimonio alle coppie omosessuali. Se dunque si può individuare una legittima aspirazione al matrimonio delle coppie che non possono contrarlo, a maggior ragione si deve riconoscere la legittimità alla piena efficacia del vincolo a quelle che hanno potuto contrarlo.

I ricorrenti, dal canto loro, hanno dedotto che le violazioni sorgono non tanto da espliciti divieti, quanto da un vuoto normativo e dalla conseguente prassi interpretativa e amministrativa. Essi hanno ritenuto, infatti, che le coppie omosessuali sposate all'estero hanno lo stesso diritto alla trascrizione del loro matrimonio delle coppie eterosessuali sposate all'estero. Essi hanno anche ribadito come l'unica motivazione del rifiuto addotta dal Governo sia stata quella di riconoscere che l'istituzione del matrimonio non può prescindere dalla eterosessualità dei nubendi e che la trascrizione di quello tra persone dello stesso sesso sarebbe contraria all'ordine pubblico interno. I ricorrenti ascrivono al rifiuto italiano il vizio di motivazione del provvedimento di diniego, consistito nella mancata indicazione di un motivo sostanziale di contrasto con l'ordine pubblico, che non sia in definitiva l'allontanamento dall'idealtipo della famiglia tradizionale.

Inoltre, lo Stato italiano non avrebbe preso in considerazione il monito della sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010.

La Corte di Strasburgo ribadisce, innanzitutto, che gli Stati sono liberi, sotto il profilo sia dell'art. 12 sia dell'art. 14, di restringere l'accesso al matrimonio a coppie di sesso opposto, tuttavia i giudici aggiungono che alle coppie omosessuali deve essere comunque garantito un riconoscimento giuridico a protezione della loro relazione.

A tale proposito, la Corte ritiene che il Governo italiano abbia oltrepassato i confini di discrezionalità consentiti e non abbia adempiuto all'obbligo di assicurare ai ricorrenti una cornice legale a protezione della loro vita familiare e personale.

I giudici evidenziano però che con l'introduzione della legge n. 76 del 2016 – vale a dire in un momento successivo alla proposizione del ricorso - si è garantito anche alle coppie omosessuali uno *status* simile o uguale a quello matrimoniale e comunque sufficiente a soddisfare gli *standard* della Convenzione.

Ad ogni modo, la Corte non si ritiene legittimata a esaminare nel dettaglio tale istituto e a pronunciarsi sulla sua parziale o totale sovrapposibilità al matrimonio, ma afferma che il suo compito consiste solo nel verificare se, nel lasso temporale intercorrente tra il rifiuto della trascrizione dei matrimoni dei ricorrenti e l'introduzione delle unioni civili, la loro relazione sia rimasta sprovvista di riconoscimento giuridico.

I giudici osservano che, per quanto concerne il mancato rispetto dell'art. 8, il Governo non ha spiegato quale sia l'interesse sociale che dovrebbe prevalere nel bilanciamento con l'interesse attuale dei ricorrenti. Né il richiamo all'ordine pubblico interno è sostenuto dalla giurisprudenza

interna o menzionato nello stesso art. 8 CEDU tra le finalità che consentono agli Stati di interferire nei diritti del singolo.

La Corte ricorda che 27 Stati sui 47 sottoscrittori della CEDU hanno disciplinato le unioni tra coppie omosessuali, ma solo 3 di quei 27 hanno esteso la possibilità di contrarre matrimonio a persone dello stesso sesso. Tale diversità di vedute, secondo i giudici, mostra che deve essere lasciato un ampio margine di apprezzamento sulla tematica della trascrizioni dei matrimoni omosessuali contratti all'estero. D'altro canto, la discrezionalità legislativa in un settore delicato come quello dei diritti civili è tanto più ristretta quanto più alto è il rischio delle discriminazioni.

Alla luce di quanto affermato, la Corte ritiene che la scelta del legislatore italiano di rifiutare tale trascrizione non sia censurabile. Tuttavia, i giudici non possono fare a meno di notare che il rifiuto di dare a queste unioni una qualsiasi altra forma di riconoscimento ha lasciato le coppie omosessuali prive di tutela, almeno fino all'introduzione delle unioni civili nel 2016.

La Corte, entro tali limiti, riconosce la violazione dell'art. 8 e non ritiene necessario esaminare se, nel caso di specie, ci sia stata anche una violazione dell'art. 14 CEDU.

***Equa soddisfazione (art. 41 CEDU).*** Ai sensi dell'art 41 della Convenzione la Corte, ha riconosciuto ai ricorrenti la somma di 5000 euro ciascuno a titolo di danni morali oltre a 9.000 euro per le spese del ricorso n. 60088/12 e a 10000 euro per le spese complessive dei ricorsi n.26431/12, 26742/12 e 44057/12.

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 8 CEDU

Art. 12 CEDU

Art. 14 CEDU

Art.41 CEDU

Legge n.76/2016

#### **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Art. 8 CEDU – sulla registrazione dei matrimoni omosessuali *Shalk and Kopf c. Austria* ( no.30141/04, EHCR 2010)

Art. 8 CEDU – sull'introduzione di matrimoni omosessuali *Oliari e altri c. Italia* (no. 18766/11 36030/11, 21 luglio 2015 )

Art. 8 CEDU – sulla discrezionalità degli Stati membri relativamente al mezzo di tutela delle famiglie omosessuali *Gas e Dubois c. Francia* n.25951/07 §66 ; *Jeunesse c. Paesi Bassi* n.12738/10 §106 3 ottobre 2014, *Wagner c. Lussemburgo* n.76240/01 §118 28 giugno 2007; *Paradiso e Campanelli c. Italia* n.25358/12 § 182 2017

Art. 8 CEDU – sulla legittimazione degli Stati a disciplinare le condizioni per la registrazione dei matrimoni e gli effetti *Green e Farhat c. Malta* dec. n.38797/07 6 luglio 2010

Art. 12 CEDU – sull'estensione della norma ai matrimoni omosessuali: *Shalk and Kopf c. Austria* ( no. 30141/04, EHCR 2010); *Chapin and Charpentier c. Francia* n. 40183/07 9 giugno 2016 *Oliari e altri c. Italia* (no. 18766/11 36030/11, 21 luglio 2015 ) *Hämäläinen c. Finlandia* [GC], (n. 37359/09, § 96, CEDU 2014)